

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 015CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 281/CGF – RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 2011**

I° Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Alfonso Celotto – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S. ARCA AVVERSO LE SANZIONI:

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA;**
- **AMMENDA DI €150,00 ALLA SOCIETÀ ,**

INFLITTE SEGUITO GARA JUNIORES PROVINCIALI ARCA/GIOSPORT DEL 19.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 41 del 14.4.2011)

La A.S.D. Arca, partecipante al campionato Juniores Provinciale Com. Milano Gir. E, ricorre a questa Corte avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale di Milano (Com. Uff. n. 38 del 21.4.2011) con la quale era stato integralmente rigettato il reclamo, proposto dalla predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Milano.

Il Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 34 del 24.3.2011, ha comminato alla ricorrente la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, un punto di penalizzazione, ed ammenda di €150,00 in conseguenza del rifiuto a proseguire la gara del 19.3.2011 Arca/Giosport.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questo collegio, nel nuovo C.G.S. il procedimento disciplinare dell'attività agonistica "regionale" si articola su due gradi di giudizio. Ciò può agevolmente evincersi dalla norma di portata generale di cui all'art. 31 C.G.S. precisa come la C.G.F. sia il Giudice di secondo grado rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44, comma 1 e 2, applicabile alla fattispecie, che per la disciplina regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico prevede due gradi di giudizio esauribili davanti agli organi di giustizia territoriali. (Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – 2010/2011 Com. Uff. n. 22 del 26.7.2010)

Nel caso in esame la reclamante si è rivolta a questa Corte dopo aver già completato l'iter processuale consentitole ed in maniera del tutto anomala richiedendo un non previsto e quindi un inammissibile terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D Arca di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. MANTOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALC. ZANINELLI MARCO SEGUITO GARA DARFO BOARIO/MANTOVA DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 2.5.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto nei confronti del signor Marco Zaninelli, calciatore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 156 del 2.5.2011, *“allontanato per aver rivolto espressioni irriuardose all’indirizzo dell’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo del medesimo Ufficiale di Gara”*.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Mantova F.C. S.r.l., all’uopo contestando la ricostruzione per la quale è stata inflitta la sanzione al signor Marco Zaninelli, eccependone comunque la eccessiva gravosità, rimarcando la mancanza, nella Stagione Sportiva in corso, di precedenti disciplinari a suo carico.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a scalfire la ricostruzione dell’accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara, che, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S..

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’F.C. Mantova di Mantova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. MOSCATO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO 20.2.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROZ ZAI/ALPO CLUB 98 DEL 20.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 28 del 23.2.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 39 del 6.4.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto con Com. Uff. n. 28 del 23.2.2011, a seguito di gravi comportamenti posti in essere dal Sig. Moscato Vincenzo, allenatore della società Croz Zai, infliggeva al predetto tesserato la sanzione della squalifica fino al 20.2.2012 perché *“a fine gara entrava nel terreno di gioco e colpiva con un pugno alle spalle il giocatore avversario D.P., ingiuriandolo. Allontanato a forza, attaccava briga con massaggiatore della soc. Croz Zai, M.G.. Per non essere identificato dall’arbitro si era rifugiato negli spogliatoi e si era presentato all’arbitro solo dopo ripetute sollecitazioni del capitano della squadra.”*

Il signor Moscato Vincenzo, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti, richiedeva una integrale riforma del provvedimento assunto in prime cure con rituale e tempestivo ricorso prodotto innanzi alla competente Commissione Disciplinare Territoriale.

All’esito, l’organo di secondo grado, sulla scorta dei chiarimenti forniti dall’Arbitro deliberava di confermare il provvedimento gravato (cfr Com. Uff. n. 39 del 6.4.2011).

Ricorre a questa Corte il signor Moscato Vincenzo, riproponendo a suo discarico le medesime argomentazioni in punto di fatto già dedotte in grado di appello e conclude in via principale, per il proscioglimento dagli addebiti contestati ed in subordine per una sua congrua riduzione della sanzione irrogata.

Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal Sig. Moscato Vincenzo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo

4. RICORSO TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. PAISSAN PATRIZIO SEGUITO GARA CALCIO COLOGNESE/TRENTO CALCIO 1921 DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 02.05.2011)

Con ricorso tempestivamente proposto, la società Trento Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 156 del 2.5.2011, con il quale veniva irrogata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Paissan Patrizio per atto violento nei confronti di un avversario;

- rilevato che la società reclamante chiedeva alla Corte la riduzione della squalifica del proprio calciatore deducendo che lo stesso non aveva colpito con un pugno un avversario ma aveva posto in essere un gesto sicuramente irruento, ma non violento, quando ha tentato di recuperare il pallone trattenuto dal calciatore avversario;

- ritenuto che il comportamento tenuto dal Paissan, dettagliatamente descritto nel rapporto dell'assistente dell'arbitro, ha natura chiaramente violenta non potendosi attribuire, come intenderebbe la reclamante, matrice diversa al colpo inferto che, per modalità ed effetti, integra una percossa, peraltro diretta al capo dell'avversario. Tra l'altro, anche la prospettata irruenza che avrebbe assistito la condotta non ne esclude la sostanziale illiceità ben potendo costituire una circostanza autonoma del fatto.

La misura della sanzione appare congrua alla consistenza dell'episodio contestato anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Trento Calcio 1921 S.r.l. di Trento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dr Giorgio Cherubini – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO SIG. SCIDA' LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 SEGUITO GARA ISONZO CALCIO/STILESE A TASSONE DEL 27.03.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 131 del 13.4.2011)

A seguito del ricorso proposto dal signor Scidà Luciano, tesserato in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Stilese "A.Tassone" avverso le decisioni del Giudice Sportivo in prima istanza e della Commissione Disciplinare in seconda istanza con delibere rispettivamente pubblicate il 31.3.2011 sul Com. Uff. Provinciale di Catanzaro n. 53 e la seconda in data 13.4.2011 sul Com. Uff. del Comitato Regionale n.131 in merito alla partita Isonzo Calcio/A.S.D. Stilese "A.Tassone" del 27.3.2011 ha adottato la seguente decisione.

Il ricorso proposto dallo Scidà è rivolto contro la decisione della Commissione Disciplinare territoriale che si è pronunciata sull'impugnazione contro la delibera del locale Giudice Sportivo. Esso pertanto tende ad instaurare un terzo grado di giudizio non consentito dal sistema di impugnazioni previsto dal C.G.S. e pertanto va dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Scidà Luciano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. S.S.D. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 280,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPAOLESE/AGUGLIANO DEL 19.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011)

Ha proposto ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale la società Sportiva Dilettantistica Sampaolese Calcio, avverso il provvedimento della stessa Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, pubblicato nel Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011, con il quale veniva dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla stessa società Sampaolese Calcio contro la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche nella parte in cui veniva inflitta a Marchegiani Romolo, dirigente della predetta società, l'inibizione fino al 9 Marzo 2011 ha adottato la seguente decisione.

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 140 del 23.2.2011, applicava a Marchegiani Romolo, dirigente della società Sampaolese, la sanzione della inibizione fino al 9.3.2011; che su reclamo della detta società Sampaolese la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011 dichiarava inammissibile il gravame in quanto la sanzione inflitta non superava il minimo e quindi non era impugnabile a norma dell'art. 45, comma 3, lett. b) C.G.S.;

- che con raccomandata in data 26.3.2011 indirizzata al Presidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche la società Sampaolese chiedeva la revisione della delibera di condanna del Marchegiani Romolo; che il Presidente della citata Commissione Disciplinare disponeva, con atto del 15.4.2011, la trasmissione del ricorso contenuto nella raccomandata del 26.3.2011 a questa Corte di Giustizia Federale "per quanto di competenza".

Tanto premesso, questa Corte osserva:

a) se l'atto trasmesso dalla società Sampaolese alla Commissione Disciplinare in data 26.3.2011 viene considerato come ulteriore impugnazione esso è palesemente inammissibile perché tendente ad instaurare un terzo grado di giudizio;

b) se l'atto, invece, vuole considerarsi come impugnazione ex art. 39 C.G.S., esso appare inaccoglibile perché non configura una situazione tale da giustificare la revisione della decisione con la quale, si evidenzia nuovamente, è stato dichiarato inammissibile il gravame.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla S.S.D. Sampaolese Calcio di San Paolo di Jesi (Ancona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S. GIA.DA. MACCARESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.5.2011 INFLITTA AL CALCIATORE UBINI LUCA (C.R. LAZIO) SEGUITO GARA C.R. EMILIA ROMAGNA/C.R. LAZIO DEL 21.4.2011 – TORNEO DELLE REGIONI CATEGORIA JUNIORES (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 7 del 22.4.2011)

Con atto, spedito in data 28.4.2011, la società A.S. Gia.da. Maccarese Calcio proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (pubblicata sul Com. Uff. n. 7 del 22.4.2011 della predetta Lega) con la quale era stata irrogata al calciatore della Società ricorrente, Ubini Luca, la squalifica fino al 31.5.2011.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato.

Nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi (se non una propria e, come tale soggettiva, versione) tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportati nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo

svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento particolarmente riprovevole – anche in considerazione della qualità di capitano e della manifestazione in cui si è verificato - tenuto dal calciatore, Ubicini Luca, nei confronti del direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gia.da. Maccarese Calcio di Maccarese (Fiumicino – Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Greco

Publicato in Roma il 14 luglio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete